

IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE
LE GENERALITÀ E GLI ALTRI DATI
IDENTIFICATIVI DEI SOGGETTI TERZI
MENZIONATI NELLA SENTENZA.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
f.to dott.ssa Anna De Angelis



51/2024

REPUBLICCA ITALIANA		
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO		
LA CORTE DEI CONTI		
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA		
composta dai seguenti magistrati:		
Grazia Bacchi	presidente	
Paolo Gargiulo	giudice	
Sergio Antonio Prestianni	giudice relatore	
ha pronunciato la seguente		
SENTENZA		
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 14711 del registro di		
segreteria, promosso dal Procuratore regionale <u>nei confronti di</u> :		
CONDEMI FRANCESCO , c.f. CNDFNC62L25H224H, nato il		
25/07/1962 a Reggio Calabria (RC), residente a Trieste, Via Degli		
Apiari n. 21 int. 3, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Maria		
Ferrucci, Alessandra Marin e Lorella Marincich, elettivamente		
domiciliato presso lo studio dell'avv. Lorella Marincich sito in Trieste, in		
via Coroneo n. 34;		
Visto l'atto di citazione;		
Esaminati gli atti e i documenti di causa;		
Uditi , nella pubblica udienza del 04 luglio 2024, con l'assistenza della		
dott.ssa Marta Mariani, il magistrato relatore ed il V.P.G. dott. Giovanni		
Cirillo.		
Ritenuto in		
F A T T O		

La Procura contabile ha convenuto in giudizio Francesco Condemi, impiegato presso l'Ufficio delle dogane di Trieste, chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di euro 2.117.362,63, oltre rivalutazione, interessi e spese, in favore della Agenzia delle dogane e monopoli (in sigla ADM), a titolo di danno per mancate entrate tributarie.

Viene contestata la responsabilità per il mancato incasso di accise ed iva relativamente a diversi prodotti alcolici, cui si riferiscono 11 bollette di esportazione, emesse dall'Ufficio delle dogane di Bologna, ed ulteriori 4 bollette emesse in Lituania e Spagna, sulla base di altrettanti visti, cd. "visti uscire", risultati essere falsi e redatti - secondo l'ipotesi accusatoria - dal sig. Francesco Condemi, tra il mese di novembre 2017 e l'aprile 2018.

Trattasi, in particolare, di prodotti alcolici in regime di sospensione dei diritti di accisa, in quanto destinati all'esportazione verso Paesi extra-UE, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 504/1995 (cd. Testo unico accise, in sigla TUA). In tali casi, i diritti di accisa ed iva rimangono per legge sospesi fino a quando gli alcolici risultano in deposito presso un cd. deposito fiscale, mentre si estinguono definitivamente in seguito alla effettiva esportazione verso Paesi extra-UE (art. 6 co. 7 e 7-bis TUA). In quest'ultimo caso, la normativa di riferimento prevede che l'Ufficio doganale di esportazione compili una "nota di esportazione" attestante il fatto che i prodotti hanno effettivamente lasciato il territorio dell'Unione europea, sulla base di un cd. "visto uscire", compilato dagli impiegati dell'Ufficio doganale (art. 6 co. 7-bis TUA).

Quindi i “visti uscire” certificano l’effettiva partenza delle merci verso un Paese extra-UE, mentre la falsa attestazione di tale partenza, quando questa non sia mai avvenuta, come nel caso di specie, consente la successiva commercializzazione dei prodotti alcolici in territorio UE con evasione delle relative accise e dell’iva. Viene così realizzata una ipotesi di “svincolo irregolare” dei prodotti alcolici dal regime di sospensione delle accise, che determina l’immediata esigibilità delle accise e dell’iva gravante su tali merci, ai sensi dell’art. 2 co. 2 lett. a) TUA.

Questa, in sintesi, la fattispecie di danno contestata al convenuto, ritenuto dalla Procura contabile corresponsabile del traffico illegale dei prodotti alcolici e quindi del mancato incasso dei relativi tributi, in quanto autore materiale, come detto, delle false attestazioni (visti uscire) emesse dal Servizio transiti del Punto franco nuovo di Trieste, dove, all’epoca dei fatti, egli stesso lavorava.

Si precisa che il danno erariale contestato al convenuto corrisponde all’intero importo dei tributi evasi, in quanto l’Amministrazione tributaria non è riuscita ad incassare, nemmeno in parte, quanto dovuto dai soggetti passivi dell’obbligazione tributaria (produttori e commercianti dei prodotti alcolici reimmessi illegalmente nel mercato UE).

Si riportano qui di seguito i riferimenti delle bollette emesse dall’ufficio di Bologna e gli importi delle relative accise non riscosse.

N. Bolletta	Data	e-AD (ARC)	Prodotto spedito	Accisa gravante
1 20891 T	28/11/2017	17ITBOA00214G07902293	Alcol etilico	€ 149.114,88
2 22281 C	15/12/2017	17ITBOA00214G08390817	Alcol etilico	€ 149.114,88

3 22600 Q	20/12/2017	17ITBOA00214G08504273	Vodka Dannoff	€ 55.044,36	
4 732 M	18/01/2018	18ITBOA00214G00339554	Alcol etilico	€ 219.275,02	
5 1544 D	31/01/2018	18ITBOA00214G00583534	Vodka Dannoff	€ 56.905,97	
6 2680 A	15/02/2018	18ITBOA00214G00943060	Alcol etilico	€ 245.803,25	
7 3101 Z	21/02/2018	18ITBOA00214G01063901	Vodka TM Green Day	€ 46.762,43	
8 4957 Z	16/03/2018	18ITBOA00214G01597168	Vodka Dannoff	€ 55.044,36	
9 4977 H	16/03/2018	18ITBOA00214G01601231	Alcol etilico	€ 238.881,62	
10 5500 Q	23/03/2018	18ITBOA00214G01772450	Vodka Dannoff	€ 56.267,57	
11 6690 N	12/04/2018	18ITBOA00214G02212790	Alcol etilico	<u>€ 240.405,76</u>	
TOTALE				€ 1.512.620,10	
Sempre riguardo alle bollette sopra indicate, oltre alle accise non					
incassate, pari ad euro 1.512.620,10, secondo il conteggio sopra					
riportato, il danno contestato comprende anche l'iva non incassata,					
pari ad euro 390.869,16 (di cui euro 332.776,42 a titolo di iva sulle					
accise). Il totale di tributi evasi in relazione alle bollette emesse					
dall'ufficio di Bologna ammonta così ad euro 1.903.489,26.					
Le date di chiusura delle dichiarazioni di esportazione e dei relativi					
cc.dd. visti uscire sono indicati nella tabella di cui sopra e si collocano					
nel periodo compreso tra il 30 novembre 2017 ed il 18 aprile 2018.					
Come detto, vengono inoltre contestati i visti uscire emessi per tre					
bollette di esportazione lituane (MNR N. 17LTVG2000EK0F8568;					
MNR N. 17LTVG2000EK147E44; MNR N. 17LTVG2000EK176468,					
docc. da 1-0.10 a 1-0.13 citazione) ed una bolletta di esportazione					
spagnola (18EES00030110017046 doc. 1-0.13 citazione).					
Le dichiarazioni di esportazione relative a queste ultime quattro bollette					

risultano concluse con apposizione dei relativi visti uscire nelle date del 09 e 30 novembre 2017, del 15 dicembre 2017 e del 12 febbraio 2018 (doc. A 1-0.14 citazione).

Sempre con riferimento a queste ultime quattro bollette, i tributi evasi ammontano ad **euro 213.873,37**, di cui euro 164.035,91 a titolo di accise non incassate ed euro 49.837,46 per l'iva non incassata (di cui euro 36.087,90 di iva sulle accise).

Il danno complessivo, riferito a tutti i tributi evasi, corrisponde così alla somma di **euro 2.117.362,63**.

Ciò premesso, è pacifico, sia per l'accusa che per la difesa del convenuto, che le attestazioni (visti uscire) in questione siano false, in quanto i prodotti alcolici cui si riferiscono tutte le bollette di esportazione non hanno mai lasciato il territorio UE. Più precisamente, dalle indagini svolte, tali merci non risultano mai pervenute presso la dogana del Punto Franco Nuovo di Trieste, né risultano esser mai state imbarcate su alcuna nave partita da questa dogana.

La Procura ritiene che tutte le attestazioni false siano opera del convenuto, il quale le avrebbe redatte accedendo alla postazione di lavoro ed utilizzando abusivamente le credenziali di identificazione del collega sig. D.B.D., del tutto ignaro ed estraneo a tali condotte.

Seppure, il codice fiscale e l'indirizzo IP associati alle attestazioni false indicano come autore di tali documenti informatici il sig. D. B., l'unico autore e responsabile sarebbe, quindi, il convenuto Condemi.

Giova precisare, a tal riguardo, che in sede penale il sig. D. B., dopo un periodo di carcerazione preventiva, è stato assolto in via definitiva

dalle imputazioni per abuso d'ufficio, falso ideologico ed evasione di tributi, in relazione ai medesimi fatti contestati nel presente giudizio al sig. Condemi (cfr. sentenza n. 403 del 16.06.2021 del Gup del Tribunale di Napoli nord - doc. 8.0.13 citazione). La sentenza di assoluzione si conclude con la richiesta di trasmissione degli atti al Pubblico ministero, per la valutazione degli indizi di reità emergenti a carico del sig. Condemi, in relazione ai medesimi fatti. Tali indizi, di cui si dirà ampiamente, fondano anche le contestazioni oggetto del presente giudizio erariale.

Merita precisare, inoltre, che in seguito alla assoluzione in sede penale, il sig. D. B., unitamente alla moglie ed alle due figlie, ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Trieste un sequestro conservativo nei confronti del sig. Francesco Condemi, pari alla somma complessiva di euro 160.000,00, oltre rivalutazione interessi e spese, per i danni conseguenti alla ingiusta detenzione subita, ritenuta addebitabile alla condotta del sig. Condemi, come autore dei falsi "visti uscire", redatti a nome del sig. D.B. mediante accesso abusivo alla sua postazione di lavoro e con l'utilizzo abusivo delle sue credenziali di identificazione (doc. A.1.0.05 citazione). Questo contenzioso civilistico si è poi concluso con un contratto di transazione, con il quale il sig. Condemi ha pagato al sig. D. B., alla moglie ed alle figlie, a tacitazione delle rispettive pretese risarcitorie, la somma complessiva di euro 160.000,00, come richiesto dalle parti ricorrenti (fascicolo PM penale depositato in data 14.02.2024, pag. 169 e ss.).

Sempre in relazione ai fatti di causa del presente giudizio,

l'Amministrazione di appartenenza ha irrogato al sig. Condemi la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso (doc. 3.0.01 citazione). Tale provvedimento si basa, in particolare, sulle registrazioni video eseguite nell'ufficio del sig. Condemi nelle giornate del 02 e 03 giugno 2018, le quali dimostrerebbero - secondo la prospettazione dell'accusa - l'utilizzo abusivo da parte del convenuto del computer del collega D. B.. Per tale motivo, oltre ad ulteriori circostanze di seguito analizzate nella parte in diritto, la Procura ritiene il sig. Condemi essere l'unico responsabile della evasione di accise ed iva, in quanto autore materiale dei falsi "visti uscire" sopra indicati, mentre il sig. D.B. sarebbe del tutto estraneo ai fatti di causa.

Per completezza, la Procura contabile riferisce anche di un giudizio tributario, instaurato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Bologna, al fine di recuperare parte dei tributi evasi sopra indicati, nei confronti della società FERCAM s.p.a., titolare del deposito fiscale dove hanno transitato alcune delle merci cui si riferisce il presente giudizio. La società risulta, tuttavia, del tutto estranea alle condotte illecite che hanno portato alla evasione di accise ed iva e per tale motivo la Commissione tributaria provinciale di Bologna ha rigettato il ricorso (doc. 1, doc. 1-016 citazione). Non risulta, quindi, che l'Amministrazione tributaria abbia recuperato alcuna somma nei confronti di soggetti terzi, in relazione ai tributi evasi costituenti il danno erariale contestato al sig. Condemi nel presente giudizio.

Si è costituito in giudizio il convenuto, formulando, in via preliminare, istanza di sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione

del procedimento penale relativo ai medesimi fatti, pendente presso il Tribunale di Trieste nei suoi confronti.

Nel merito, la difesa nega che il convenuto abbia mai posto in essere le condotte criminose contestate. Richiama, a tal riguardo, la sentenza penale del Tribunale di Napoli nord sopra citata, ove si evidenzia una particolare superficialità del sig. D.B. nello svolgimento delle proprie mansioni. Secondo la difesa, quindi, i visti uscire in questione sarebbero stati redatti dal collega D. B., seppure non intenzionalmente ma con negligenza e trascuratezza, mentre il sig. Condemi ne risulterebbe del tutto estraneo.

La difesa contesta che le registrazioni video agli atti dimostrino il compimento di azioni illecite da parte del Condemi; nega, in particolare, che il Condemi abbia mai simulato tracce di reato a carico di D.B. e che abbia mai utilizzato il computer e gli account del collega per realizzare le false attestazioni (visti uscire).

La difesa sostiene, inoltre, che il Condemi non fosse in servizio i giorni “15/18 dicembre 2017”, mentre alcuni dei documenti falsi contestati sarebbero stati formati in tali date (in particolare il visto uscire relativo alla bolletta n. 2 22281 C del 15.12.2017 emessa dall’ufficio di Bologna). Nega, inoltre, che il Condemi sia mai stato capoturno del D. B., contrariamente a quanto riferito dalla pubblica accusa, e riferisce che tutti gli impiegati del loro ufficio potevano utilizzare indistintamente i computers ivi presenti.

La difesa conclude quindi contestando ogni addebito, chiedendo il rigetto della domanda formulata dalla Procura contabile ovvero, in via

subordinata, una riduzione del *quantum*.

In via istruttoria la difesa chiede che sia ammessa prova testimoniale e che sia ordinato all'ADM di esibire il fascicolo personale del signor D. D. B., relativo al suo rapporto di lavoro, al fine di acquisire la documentazione relativa ai procedimenti disciplinari a suo carico dal 2016 ad oggi, al fine di documentare i fatti a lui contestati e le sanzioni irrogate a suo carico. La difesa chiede anche che sia ordinato all'ADM di esibire i registri delle visite doganali eseguite dal sig. D.B. negli anni 2017-2018, al fine di dimostrare la sua presenza in ufficio nelle giornate a cui si riferiscono i visti uscire ritenuti falsi e quindi l'impossibilità per il Condemi di redigerli a nome del collega.

All'udienza del 18 gennaio 2024 le parti hanno riferito l'avvenuta conclusione delle indagini preliminari relative al procedimento penale a carico del convenuto presso il Tribunale di Trieste. Il Pubblico ministero si è opposto alla sospensione del giudizio richiesta dalla difesa del convenuto; entrambe le parti hanno infine concluso come in atti.

All'esito dell'udienza, con ordinanza n. 1/2024 del 18 gennaio 2024, il Collegio ha richiesto alla Procura regionale il deposito di copia integrale del fascicolo del pubblico ministero penale, relativo al procedimento a carico del convenuto, al fine di integrare la documentazione già acquisita.

La Procura ha depositato quanto richiesto in data 14 febbraio 2024.

La difesa ha provveduto a depositare, in data 07 giugno 2024, una memoria difensiva nella quale si ribadiscono le conclusioni già

rassegnate in atti, con allegazione della sentenza del GUP presso Tribunale di Trieste di condanna del convenuto per il reato di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615ter co. 1 e co. 3 nn. 1 e 3 c.p.) e di assoluzione dal reato di calunnia. La sentenza risulta appellata dalla difesa.

Alla successiva udienza del 04 luglio 2024, il Pubblico ministero ha dato atto della intervenuta sentenza penale di condanna del convenuto per il reato di cui all'art. 615ter c.p., concludendo come da atto di citazione. Gli avvocati difensori hanno ribadito che la sentenza penale è stata appellata, insistendo per l'assoluzione del convenuto nella presente sede, come da comparsa di costituzione.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente il Collegio rigetta l'istanza di sospensione del processo avanzata dalla difesa, in attesa della definizione del giudizio penale pendente in grado di appello, nei confronti del convenuto, per i medesimi fatti oggetto del presente giudizio.

L'art. 106 co. 1 c.g.c. prevede la sospensione cd. necessaria del processo solamente quando sia pendente un altro giudizio avente carattere pregiudiziale, in quanto costituente *“il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato”*.

Tra il giudizio penale ed il giudizio contabile non sussiste, tuttavia, un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico, ma, al contrario, un

rapporto di reciproca indipendenza e separazione, tale da imporre al giudice contabile un proprio autonomo accertamento dei fatti posti a fondamento dell'azione erariale, senza possibilità, quindi, di disporre la sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio penale (Corte dei conti, SSRR ord. n. 9/2018).

L'opposizione del PM alla richiesta di sospensione preclude, sotto altro profilo, la possibilità di ricorrere alla residuale ipotesi di sospensione, cosiddetta "facoltativa", prevista dall'art. 106 co. 2 c.g.c., la quale presuppone necessariamente il consenso di tutte le parti del processo, oltre alla ricorrenza di giustificati motivi, non ricorrenti, peraltro, nel caso di specie.

2. Sempre in via preliminare, devono essere rigettate anche le istanze istruttorie formulate dalla difesa, in quanto del tutto irrilevanti.

I capitoli di prova testimoniale formulati (nn. 1-6) si riferiscono alla circostanza secondo cui diversi dipendenti avrebbero avuto libero accesso ai computers utilizzati dal sig. D. B.; fanno riferimento anche ad un precedente procedimento disciplinare a carico del sig. D. B., per fatti analoghi a quelli oggetto del presente giudizio, ma risalenti agli anni 2016-2017 (capitolo n. 7). Tali circostanze risultano, tuttavia, del tutto inconferenti, in quanto non escludono la fondatezza delle accuse mosse nei confronti del convenuto e pertanto risultano irrilevanti ai fini del decidere.

L'ultimo capitolo di prova testimoniale (n. 9) risulta, infine, inammissibile ed irrilevante, in quanto volto alla conferma di una dichiarazione scritta dello stesso soggetto indicato come testimone.

Trattasi, in particolare, della perizia di parte prodotta dalla difesa ed avente ad oggetto l'esame delle videoriprese del 02 e 03 giugno 2018 (doc. 3 difesa).

Anche l'ordine di esibizione richiesto risulta inammissibile, in quanto la documentazione indicata dalla difesa risulta del tutto irrilevante. Gli eventuali precedenti disciplinari del sig. D.B. risultano infatti inconferenti rispetto all'oggetto del presente giudizio, mentre la circostanza che il sig. D.B. si fosse o non si fosse assentato dal proprio ufficio nelle giornate in cui risultano redatti i falsi visti uscire non esclude la possibilità che tali attestazioni possano essere state redatte abusivamente da soggetti terzi. La documentazione richiesta, quindi, anche se effettivamente acquisita agli atti del presente giudizio, non risulterebbe incompatibile con gli elementi forniti dalla pubblica accusa, al fine di provare la piena responsabilità del convenuto, come di seguito illustrato.

3.1 Venendo quindi al merito del giudizio, la corposa documentazione prodotta dalla Procura contabile fornisce ampia prova della responsabilità contestata al sig. Francesco Condemi in relazione al danno cagionato alla Agenzia delle dogane accise e monopoli per mancate entrate tributarie, come da atto di citazione.

Occorre premettere che nel presente giudizio la quantificazione del danno per mancate entrate, come sopra descritta, basata sui conteggi della Procura contabile e sulla documentazione acquisita nel corso delle indagini, non risulta contestata dalla difesa del convenuto.

Parimenti, la difesa non ha contestato la falsità delle attestazioni -

cc.dd. visti uscire - relative ai prodotti alcolici cui si riferiscono le n. 15

bollette di esportazione sopra indicate (n. 11 bollette emesse

dall'Ufficio delle dogane di Bologna, n.03 bollette emesse in Lituania

ed una emessa in Spagna). Peraltro, i riscontri effettuati

dall'Amministrazione tributaria dimostrano che le merci in questione

non sono mai pervenute presso la dogana del Punto Franco Nuovo di

Trieste, né risultano esser mai state imbarcate su alcuna nave partita

da questa dogana.

Ciò considerato, risulta acquisito il fatto che le false attestazioni sopra

indicate abbiano determinato un danno erariale complessivo, per

mancate entrate tributarie, pari alla somma di euro 2.117.362,63, oltre

rivalutazione ed interessi, come da atto di citazione.

La difesa contesta, invece, che le false attestazioni siano attribuibili al

convenuto Francesco Condemi, nonostante tali documenti informatici

siano stati realizzati dal computer d'ufficio in uso al sig. D. D. B.,

mediante utilizzo delle sue credenziali.

3.2 Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene ampiamente provato che

l'autore materiale di tutti i visti uscire, relativi alle n. 15 bollette di

esportazione sopra indicate, sia il sig. Francesco Condemi.

Condemi e D.B. condividevano la medesima stanza dell'ufficio del

Punto Franco Nuovo del porto di Trieste e svolgevano regolarmente

insieme gli stessi turni di lavoro, ivi comprese le giornate in cui sono

stati redatti i cc.dd. visti uscire incriminati, ad eccezione di quello datato

15 dicembre 2017, relativo alla bolletta n. 22281C, giorno in cui il

Condemi non sarebbe stato in servizio, secondo la prospettazione

della difesa. Tale circostanza, tuttavia, non esclude la possibilità che egli abbia potuto utilizzare il computer del collega D.B. anche in tale data, avendo comunque la possibilità di accedere all'ufficio.

Sussistono, infatti, diversi elementi volti a dimostrare che il convenuto Condemi abbia redatto tutti i visti uscire in questione mediante l'utilizzo del computer e delle credenziali del D. B., al fine di sviare la responsabilità della propria condotta ed incolpare ingiustamente il proprio collega, come di seguito illustrato.

3.3 In primo luogo, le videoregistrazioni e le intercettazioni telematiche effettuate nel corso delle indagini svolte nei confronti del convenuto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, nelle giornate del 02 e 03 giugno 2018 ed acquisite nel materiale probatorio del presente giudizio.

Nella prima giornata, le registrazioni mostrano Condemi in ufficio mentre si siede alla postazione del D. B., durante un momento di sua assenza dalla stanza, accede al computer del collega dopo aver controllato dalla finestra probabilmente l'allontanamento del D.B. dall'ufficio, accede all'account Google personale del collega e verifica la traccia dei suoi spostamenti effettuati nella giornata del 18 aprile 2018. In questa data risulta che D.B.si fosse allontanato dall'ufficio per effettuare alcune verifiche doganali esterne negli stessi orari in cui risultano redatti due visti uscire falsi, relativi alle bollette doganali n. 5500 del 23.03.2018 e n. 6690 del 12.04.2018. Verificata la memorizzazione della traccia GPS il Condemi torna alla propria postazione per effettuare ricerche ed approfondimenti su come

intervenire sulla cronologia e sul tracciamento Google. Il giorno seguente, 03 giugno 2018, Condemi entra in ufficio nel corso del turno mattutino, intorno alle 10:46, approfittando nuovamente dell'assenza dall'ufficio del collega D. B., controlla dalla finestra se vi sia qualcuno in arrivo, occupa nuovamente la postazione di lavoro del collega ed accede al suo account personale Google. Dai fotogrammi del video di monitoraggio si vede Condemi eseguire un primo tentativo di cancellare la cronologia delle posizioni e degli spostamenti del collega (la sospende, ma non la cancella); successivamente, nel pomeriggio dello stesso 3 giugno, Condemi entra in ufficio per primo ed in anticipo rispetto all'inizio del turno (alle 18:48 anziché alle 19.00) e, alla presenza di altri colleghi, siede nuovamente alla postazione del D.B. ed accede per la terza volta all'account Google personale del D. B., finalmente riuscendo in meno di un minuto, attraverso tre diversi passaggi operativi, a cancellare in modo definitivo ed irreversibile la cronologia delle posizioni e degli spostamenti del collega (doc. A 7 pagg. 266-273 citazione). Le immagini registrate, documentano poi che Condemi chiude tutte le schede aperte, lascia il pc sulla schermata del desktop e alle 18:51 abbandona la postazione di D.B.D.. Dopodiché nuovamente la occupa, ripetendo la procedura di cancellazione, evidentemente per avere certezza del buon esito di quanto compiuto in precedenza (docc. A1-0.07 e 0.08 citazione).

Tale condotta, del tutto ingiustificabile, trova come unica spiegazione la volontà del convenuto di cancellare la prova del fatto che D. B., il giorno 18.04.2018, si fosse assentato dalla propria postazione pc per

effettuare alcune verifiche doganali esterne e quindi non si trovasse nella propria stanza nell'ora in cui sono stati redatti i falsi visti uscire recanti tale data (trattasi, in particolare, dei visti uscire relativi alle bollette doganali n. 5500 del 23.03.2018 e n. 6690 del 12.04.2018). Dagli atti di indagine emerge che i falsi visti uscire del 18.04.2018 sono stati realizzati in orari in cui il sig. D.B. non era in ufficio. Ancora, altre videoregistrazioni, effettuate il 13 giugno 2018, riprendono Condemi durante il turno di servizio insieme a D.B. mentre la Guardia di Finanza dà esecuzione a un decreto di acquisizione di documenti presso il loro ufficio. In tale occasione, mentre D.B. telefona alla moglie per avvisarla di quanto sta accadendo, Condemi invece consulta ripetutamente due registri relativi alle operazioni di esportazione, precisamente il registro S.TRA.DA del 18 aprile 2018 e il registro A.E.S. dell'8 aprile 2018, giornate nelle quali risultano essere state chiuse 5 delle esportazioni incriminate. Infine, il CONDEMI alle 17:02 esegue significativamente su Internet una ricerca volta ad acquisire informazioni sulla differenza tra arresto e detenzione domiciliare. Tutti i comportamenti sopra descritti confermano inequivocabilmente la fondatezza dell'accusa e quindi il fatto che il convenuto abbia redatto materialmente i falsi visti uscire. Non sarebbe altrimenti giustificabile la sua volontà di cancellare i dati della geolocalizzazione del telefono cellulare del collega; tale condotta dimostra, invero, piena consapevolezza di quanto fosse accaduto e del rischio di essere scoperto se non fosse stata cancellata la prova dell'assenza del D.B.

dall'ufficio nella giornata del 18.04.2018.

La difesa del convenuto ha prodotto una perizia di parte (doc. 3 convenuto) che tuttavia non smentisce la genuinità delle videoregistrazioni e delle intercettazioni telematiche sopra descritte. Il consulente di parte si limita ad evidenziare *"la mancanza di hash e metadati che ne garantiscano la provenienza e l'integrità"*, senza tuttavia neppure ipotizzare che tale materiale probatorio possa esser stato manomesso od alterato. A tal riguardo, appare sufficiente ricordare che le registrazioni e le intercettazioni in questione risultano di sicura provenienza, essendo state disposte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste e che nessun elemento porta minimamente a dubitarne l'integrità o la genuinità.

Peraltro, le medesime videoregistrazioni ed intercettazioni telematiche hanno portato alla condanna penale del sig. Condemi, nel primo grado di giudizio, per il reato di accesso abusivo a sistema informatico, oltre che al suo licenziamento (sent. 134/2024 GUP Tribunale di Trieste, depositata agli atti di questo giudizio in data 07.06.2024; doc. 3.0.01 citazione).

3.4 Le considerazioni sopra svolte trovano ulteriore conferma negli esiti dei giudizi penali svolti, per i medesimi fatti, a carico del sig. D. B., poi prosciolti in via definitiva (sent. n. 403/2021 GUP presso il Tribunale di Napoli nord - doc. 8.0.13 citazione), e del convenuto, condannato - come più volte ripetuto - nel primo grado di giudizio, per il reato di accesso abusivo a sistema informatico (sent. 134/2024 GUP Tribunale di Trieste, sopra citata).

Queste sentenze danno conto delle attività di indagine svolte nei confronti dei due dipendenti dell'ufficio doganale di Trieste, da cui emerge che il sig. Condemi intrattenesse contatti pluriennali con soggetti appartenenti ad una consorteria associativa già coinvolta in passato in vicende analoghe a quella oggetto del presente giudizio, tra cui tale P. M. (sent. 134/2024 pag. 6 GUP Tribunale di Trieste), il quale viene indicato negli atti di indagine come il soggetto che avrebbe consegnato le bollette di esportazione al funzionario infedele, ed un cittadino serbo (V.A.), già coinvolto in precedenza in analoghi episodi di evasioni tributarie attraverso attestazioni di operazioni doganali fittizie (sent. n. 403/2021 pag. 29 e ss. GUP Trib. Napoli nord). Gli atti di indagine danno conto, in particolare, di molteplici contatti telefonici intercorsi tra Condemi e A. V., in epoca prossima alle operazioni doganali incriminate.

Nessuna frequentazione sospetta è invece emersa dalle indagini svolte, da parte del sig. D. D. B..

L'insieme degli elementi sopra descritti porta, così, univocamente a ritenere il convenuto come unico responsabile dei fatti e del conseguente danno erariale contestati in atto di citazione.

4. La quantificazione del danno, pari a complessivi euro 2.117.362,63, come detto, non è contestata dalle parti. Tale somma deve essere maggiorata di rivalutazione monetaria, secondo l'ordinaria disciplina delle obbligazioni di valore, a decorrere dalla data dell'ultima falsa attestazione (18.04.2018), tenuto conto del numero elevato di condotte illecite, sino al deposito della presente sentenza. Su tale somma

complessiva decorrono, inoltre, gli interessi legali, dalla data di deposito della presente sentenza sino al saldo effettivo.

La natura dolosa delle condotte accertate esclude, infine, la possibilità di applicare il potere riduttivo dell'addebito (in tal senso *ex plurimis* Corte dei Conti, Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 65/2022 e la giurisprudenza ivi citata).

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 14711 del registro di segreteria:

condanna il convenuto Francesco Condemi al pagamento, in favore dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, della somma di euro 2.117.362,63, oltre rivalutazione monetaria dal 18.04.2018 al deposito della presente sentenza ed interessi legali dalla data del deposito al saldo;

condanna il convenuto al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 771,65.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 04 luglio 2024.

Il giudice estensore

Il presidente

Sergio Antonio Prestianni

Grazia Bacchi

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

IL COLLEGIO

ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto

